

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | SERONI | 1649, 1651 |
| Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria (<i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4115-ter-B) | 1642 | VALITUTTI | 1651 |
| PRESIDENTE | 1642 | Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | |
| BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 1642 | GRILLI ANTONIO ed altri e TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali (<i>Testo unificato modificato dal Senato</i>) (94-99-B) | 1651 |
| RAMPA, <i>Relatore</i> | 1642 | PRESIDENTE | 1651, 1653, 1654, 1655 |
| Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4485) | 1648 | BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 1652, 1654 |
| PRESIDENTE | 1648, 1649, 1650, 1651 | BRONZUTO | 1653, 1654, 1655 |
| BUZZI, <i>Relatore</i> | 1648 | FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> | 1652, 1654, 1655 |
| ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 1650 | GIUGNI LATTARI JOLE | 1652, 1653 |
| GIUGNI LATTARI JOLE | 1651 | TITOMANLIO VITTORIA | 1655 |
| REALE GIUSEPPE | 1651 | Votazione segreta: | |
| | | PRESIDENTE | 1655 |

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4115-ter-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4115-ter/B: « Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria ». Questo provvedimento, già approvato dalla nostra Commissione, ci ritorna adesso dall'altro ramo del Parlamento, con alcune lievi modifiche.

Il relatore, onorevole Rampa, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

RAMPA, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 4115-ter/B ci ritorna dal Senato per alcune modifiche che non sono di carattere sostanziale, anche se sembrano opportune per una migliore lettura del testo.

In vari articoli, infatti, ricorre un emendamento che suona « funzione di istituto », anziché « funzione docente » e « servizio effettivo di insegnamento »; queste modifiche sono state apportate, rispettivamente, agli articoli 1 e 8.

Vi sono poi alcuni emendamenti di carattere grammaticale e sintattico, che siamo grati al Senato di avere apportato al testo in precedenza approvato; essi riguardano l'ultimo comma dell'articolo 3 e l'ultimo comma dell'articolo 4.

Nell'articolo 5 è stata operata poi un'inversione dell'ultimo e del terzultimo comma. Si tratta di una inversione di carattere logico: prima si prevede qual'è il numero complessivo degli insegnanti che possono essere assegnati alle funzioni previste dall'articolo medesimo, e poi si dettano le norme per tale assegnazione.

L'unico emendamento di carattere sostanziale è quello che riguarda le graduatorie. Noi avevamo previsto soltanto le graduatorie provinciali, mentre all'ultimo comma dell'articolo 5 (penultimo del testo del Senato), si prevedono adesso anche le graduatorie nazionali. Ritengo che questa modifica sia stata suggerita dalla considerazione che i direttori didattici hanno un ruolo nazionale, ed è, quindi, da prevedersi anche una graduatoria nazionale.

È stato poi apportato un emendamento, all'articolo 7, che discende da quello apportato all'articolo 5, - che ho testé illustrato.

All'articolo 9 è stata, infine, aggiunta, alle altre, l'indicazione di una legge, che non fi-

gura, del resto, nemmeno nel precedente testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

Esprimo, quindi, parere favorevole sui citati emendamenti ed invito la Commissione ad approvare in via definitiva il disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual'è in proposito il parere del Governo?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il relatore. L'emendamento relativo ai direttori didattici è reso necessario dal fatto che si fa riferimento alla graduatoria nazionale in quanto per gli stessi direttori didattici non esiste un ruolo provinciale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione docente, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme, di cui alla presente legge.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unità, comprese quelle di cui all'articolo 11 del-

la legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i Patronati scolastici comunali e i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.

La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie provincie, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal Provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un Patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il Consorzio provinciale dei Patronati e non più di due insegnanti per il Patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

L'assegnazione, di cui al primo comma, è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici. Il Provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del Patronato o del Consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al Provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.

I direttori didattici, ai quali verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il Patronato o il Consorzio. Qualora risulti che l'attività per il Patronato o il Consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1.435 unità, comprese quelle di cui all'articolo 11 del-

la legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i Patronati scolastici comunali e i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.

La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie provincie, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal Provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un Patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il Consorzio provinciale dei Patronati e non più di due insegnanti per il Patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

L'assegnazione, di cui al primo comma, è disposta dal Provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero della pubblica istruzione e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici. Il Provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del Patronato o del Consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al Provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.

I direttori didattici, alla cui direzione verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il Patronato o il Consorzio. Qualora risulti che l'attività per il Patronato o il Consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di « ottimo ».

Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, assicurando però la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di « ottimo ».

Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

L'assegnazione è disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, nella quale sarà assicurata la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di

assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il Centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonché ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

Gli insegnanti, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti in graduatorie provinciali che per ciascuna delle attività previste dal primo comma saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.

Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà ripartito fra le provincie, con decreto ministeriale, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.

L'assegnazione degli insegnanti a ciascuna delle attività predette è disposta dal Provveditore agli studi, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e in relazione al numero dei posti conferibili.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle Università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il Centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonché ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.

Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà ripartito fra le provincie, con decreto ministeriale, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.

Gli insegnanti e i direttori didattici, a seconda delle domande specificamente presen-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1967

tate, sono iscritti rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e nazionali che, per ciascuna delle attività previste dal primo comma, saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.

L'assegnazione degli insegnanti e dei direttori didattici a ciascuna delle attività predette è disposta dal Provveditore agli studi e, rispettivamente, dal Ministro della pubblica istruzione, secondo l'ordine delle relative graduatorie e in dipendenza del numero dei posti conferibili.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dalla assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessa prima del termine di un quinquennio dall'anzi-

detta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dalla assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessa prima del termine di un quinquennio dall'anzi-detta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

Per i direttori didattici per i quali è stata disposta l'assegnazione prevista dall'articolo 5, valgono, in quanto applicabili, le norme del presente articolo.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

IV LEGISLATURA. — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1967

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Le graduatorie per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita Commissione unica provinciale, costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le graduatorie compilate dalla Commissione sono approvate dal Provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione all'albo del Provveditorato. Il Provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente poi pubblicato all'albo del Provveditorato nonché dal Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli insegnanti sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno servizio con indicazione dei rispettivi compiti a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Le graduatorie provinciali per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono compilate da apposita Commissione unica provinciale, costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le graduatorie compilate dalla Commissione sono approvate dal Provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione nell'albo del Provveditorato. Il Provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente pubblicato nell'albo del Provveditorato nonché nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli insegnanti sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno servizio con indicazione dei rispettivi compiti

a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.

Le graduatorie nazionali per le assegnazioni dei direttori didattici previste dall'articolo 5 sono compilate da apposita Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione. I criteri per la compilazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del Ministro, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le graduatorie e l'elenco dei direttori nominati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in volazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali possono, a domanda, essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.

Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per una sola volta per non più di 2.200 unità subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'Ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva restando

la possibilità di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali possono, a domanda, essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.

Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per una sola volta per non più di 2.200 unità subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'Ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1° giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952,

n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli di istituto.

I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati, che non rientrano nelle categorie previste dalla presente legge vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena siano conclusi gli adempimenti previsti dalla legge stessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1° giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, numero 610, dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 1967, n. 3, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto.

I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati, che non rientrano nelle categorie previste dalla presente legge vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena siano

conclusi gli adempimenti previsti dalla legge stessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione aveva approvato il seguente titolo del disegno di legge:

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi », n. 4485.

Il provvedimento è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

La Commissione bilancio ha espresso in merito parere favorevole, raccomandando peraltro all'attenzione della nostra Commissione che l'indicazione di copertura, formulata all'articolo 9 della proposta di legge, risulterà valida solo se l'iter del provvedimento sarà perfezionato entro la fine del corrente

anno finanziario, poiché la legge 27 febbraio 1955, n. 64, consente l'utilizzo delle disponibilità accantonate sul fondo globale non oltre l'esercizio finanziario successivo a quello di iscrizione.

Il Relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. Onorevole Presidente, come i colleghi ricorderanno ricorre questo anno il quarto centenario della nascita di Claudio Monteverdi. Con ritardo, al quale possiamo ovviare approvando con sollecitudine il provvedimento in discussione, noi siamo invitati a discutere il disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, dopo che lo stesso è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Ritengo che la scelta del relatore sia stata fatta dal Presidente tenendo conto che a Parma, mia città di origine, si ama il melodramma e ponendo Monteverdi in relazione con la storia del melodramma stesso. Di ciò gliene sono grato, tanto più che una delle opere più significative di Claudio Monteverdi fu rappresentata proprio al teatro comunale della mia città.

Credo che la Commissione non abbia nulla in contrario ad approvare il provvedimento che rientra nella prassi, già seguita in occasione di altre celebrazioni, di prevedere la costituzione di un Comitato *ad hoc* e l'erogazione allo stesso Comitato di un contributo straordinario.

Il testo del disegno di legge, come i colleghi avranno avuto modo di constatare, si compone di un articolo introduttivo nel quale vengono precisate, con sufficiente esattezza, le finalità del Comitato e gli impegni che questi deve assolvere. Il programma, infatti, dovrà essere approvato dal Ministro della pubblica istruzione e dovrà comprendere iniziative scientifiche, culturali ed educative intese a celebrare il quarto centenario della nascita dell'illustre musicista italiano.

È auspicabile che i fondi posti a disposizione del Comitato consentano l'adozione di iniziative qualificate e senza loro dispersione in programmi troppo impegnativi ed estesi oppure in programmi che non abbiano un preciso significato.

La fiducia nella scelta che il Ministro farà dei componenti del Comitato e la valutazione che lo stesso Ministro dovrà fare del programma che il Comitato dovrà proporre, ci offre, tuttavia, motivi di tranquillità.

Il Comitato, così come è avvenuto in altri casi analoghi, tende a rendere partecipi delle celebrazioni innanzi tutto le città e le comu-

nità che storicamente sono legate alla vita del musicista che si intende celebrare (mi riferisco in particolare a Cremona, Mantova e Venezia, che costituiscono le tappe salienti della vita di Claudio Monteverdi e soprattutto per la sua formazione umana e culturale). In secondo luogo il Comitato stesso, annoverando tra i suoi componenti, il presidente del comitato di esperti per l'edizione nazionale dell'*opera omnia* del Monteverdi, potrebbe lasciar adito alla più confortante speranza che si sia colta finalmente l'occasione per consentire il completamento dell'opera stessa.

— Se la città di Venezia può apparire la più rappresentata nel Comitato stesso per la presenza, tra i suoi componenti, dei rappresentanti di due importanti istituti cittadini, ciò è determinato dal fatto che Venezia ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Monteverdi, specialmente nella sua parte conclusiva.

Il finanziamento è fissato in 50 milioni e ritengo che la Commissione non possa che prendere atto di tale cifra perché non si ha la possibilità di apportare modifiche alla stessa. È ovvio che il Comitato può raccogliere contributi da parte di enti o di privati.

Rilevante, a mio avviso, appare quindi, il disposto dell'articolo 6, al quale noi vogliamo dare un valore di criterio pratico ed operativo. Infatti, con l'articolo cui mi riferisco, si stabilisce che il Comitato con il programmatore collaboreranno i Conservatori di musica di Stato e gli Enti lirici sinfonici per coordinare, nell'ambito della normale attività didattico-artistico-culturale, i programmi celebrativi di cui si tratta.

I termini entro i quali il Comitato deve completare i suoi lavori sono molto brevi. Entro il 31 maggio 1968 dovrà aver esaurito infatti, la sua funzione, e quindi attuato il suo programma.

È opportuno quanto si aggiunge: e cioè che si dia un pubblico resoconto dell'operato del Comitato, attraverso il Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda l'articolo 9, è ovvio che io mi rimetta alle considerazioni della Commissione bilancio; anche perché — non avendo avuto il tempo di approfondire la questione — non so tecnicamente spiegarvi come si possa fare riferimento al fondo globale del 1966. Evidentemente sono ancora utilizzabili i fondi residui del 1966, entro un anno dalla fine dell'esercizio. E questa, credo, la ragione dell'urgenza sottolineata dalla Commissione bilancio.

Per tutti questi motivi, per i fini che il provvedimento si propone, e per il fatto che esso è sostanzialmente inquadrato in un tipo di politica culturale che abbiamo già altre volte valutato, e che il Parlamento non può non accettare, il relatore si permette di raccomandare la sollecita approvazione del disegno di legge in esame nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Vorrei fare alcune osservazioni, premettendo che esse non si tradurranno in proposte di emendamenti.

Noi siamo, infatti, favorevoli all'approvazione del provvedimento. Ci duole che sia già tardi, e che il Comitato preposto alle celebrazioni di Claudio Monteverdi, dovrà provvedere ad attuare quanto prescritto dal disegno di legge in un tempo estremamente breve. D'altra parte, l'elaborazione delle iniziative sarà già avanzata, per cui ci auguriamo che il progetto di legge, una volta approvato, potrà ugualmente avere l'effetto che si propone.

Le osservazioni che volevo fare riguardano la formazione del Comitato, nella quale, a nostro avviso, si è dato un peso eccessivo ad alcuni enti veneziani. Sono, infatti, membri del Comitato il sindaco (com'è giusto); il Sovrintendente del teatro « La Fenice » (noi forse avremmo visto più volentieri al suo posto un rappresentante del Conservatorio di musica di Venezia, data la particolare natura di esso); il segretario generale della Fondazione « G. Cini » (che è autonoma, e che certamente avrebbe preso delle iniziative senza bisogno che un suo rappresentante facesse parte del Comitato).

Ci sembra, dunque, che si sia data un'eccessiva preminenza ai rappresentanti di Venezia, anche se questa è una città che ha una tradizione musicale abbastanza importante; mentre sono rimasti esclusi dal Comitato, per esempio, i rappresentanti delle organizzazioni dei musicisti che, a parer mio, avrebbero potuto portare un notevole contributo, soprattutto per la diffusione di iniziative sul territorio nazionale.

Sono queste le considerazioni che desideravo fare, insieme con l'osservazione che lo stanziamento posto a disposizione per gli scopi del provvedimento non mi sembra molto adeguato.

Ad ogni modo, ripeto, poiché ci rendiamo perfettamente conto di quanto ha detto il relatore, queste osservazioni non si concretano in proposte di emendamenti. Siamo,

quindi, disposti ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, preannunciando la nostra astensione dalla votazione dell'articolo 2, che riguarda la composizione del Comitato celebrativo di Claudio Monteverdi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è ovviamente favorevole al disegno di legge per cui mi permetto di invitare la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non risultano essere stati presentati emendamenti e poiché nessuno chiede di parlare, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per celebrare il IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi è costituito un Comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Ministro per la pubblica istruzione entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato ha la sua sede in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione.

(*E approvato*).

ART. 2.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione ed è costituito come segue:

- presidente;
- sindaci di Cremona, Mantova e Venezia, o, in loro rappresentanza un Consigliere comunale da ciascuno di essi designato;
- presidente del Comitato di esperti per l'Edizione nazionale dell'*opera omnia* di Claudio Monteverdi;
- segretario generale della Fondazione « G. Cini »;
- soprintendente del teatro « La Fenice » di Venezia;
- un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;
- un funzionario designato dal Ministro per la pubblica istruzione, con l'incarico di segretario.

(*E approvato*).

ART. 3.

Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del medesimo.

Il Comitato si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

(*E approvato*).

ART. 4.

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore del predetto Comitato, che verrà stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il contributo sarà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al predetto Comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati, di volta in volta, dal Presidente del Comitato il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione, l'eventuale eccedenza risultante dal cennato conto corrente infruttifero dovrà essere versato all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.

(*E approvato*).

ART. 5.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a disposizione con i contributi eventualmente reperiti presso Enti pubblici o privati.

(*E approvato*).

ART. 6.

I Conservatori di musica di Stato e gli Enti lirici e sinfonici collaboreranno con il Comitato per coordinare, nell'ambito della normale attività didattico-artistico-culturale, i propri programmi celebrativi.

(*E approvato*).

ART. 7.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 31 maggio 1968 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonché dai relativi atti e docu-

menti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente, il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 8.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Il Comitato inoltre può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

(È approvato).

ART. 9.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

L'onorevole Reale Giuseppe propone in questa sede un ordine del giorno che non è in relazione con il disegno di legge testé discusso, ma che riguarda altre celebrazioni. A rigore, non sarebbe possibile occuparsene in questa occasione. Pur non potendo porre in votazione l'ordine del giorno citato, ne do tuttavia lettura:

« La Camera,

invita il Governo

a voler predisporre un piano di iniziative scientifiche e culturali mediante la costituzione di apposito contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del quarto centenario della nascita di Tommaso Campanella ».

Onorevole Reale, ella può servirsi dell'iniziativa legislativa che ha per presentare una apposita proposta di legge.

REALE GIUSEPPE. Una iniziativa in questo senso, infatti, c'è già stata.

Vorrei, tuttavia, approfittare di questa occasione — se i colleghi saranno così cortesi

da voler accettare anche un tema al di fuori dell'ordine del giorno di oggi — per rivolgere un invito al Governo perché voglia provvedere a contribuire, in modo analogo a quanto è stato fatto per le celebrazioni monteverdiane, anche a quelle del quarto centenario della nascita di Tommaso Campanella; tanto più che è già stata deliberata l'emissione di appositi francobolli commemorativi.

Ora, poiché l'iniziativa di un apposito Comitato è già stata presa dal comune di Stilo (terra in cui si dice sia nato il Campanella), penso che il Governo potrebbe esaminare la possibilità di contribuire — come giustamente ha fatto per quelle di Monteverdi — alle celebrazioni di questo filosofo, molto discusso, ma in verità poco conosciuto. Penso che questo potrebbe, anzi, costituire un elemento di divulgazione di uno scrittore al quale eminenti studiosi, laici e non, hanno dedicato gran parte della propria attività scientifica.

In questo senso, mi pare che la Commissione, così egregiamente rappresentativa sul piano della cultura, non possa esimersi dal solidarizzare con questo invito che da un calabrese, questa volta, giunge al Governo.

PRESIDENTE. Come ho già detto, onorevole Reale, non posso mettere ai voti il suo ordine del giorno, perché non ha rapporto con il disegno di legge che abbiamo appena terminato di esaminare.

La Commissione può, tuttavia, accogliere il suo intervento come una dichiarazione di voto.

SERONI. Ci associamo alle dichiarazioni del collega Reale.

VALITUTTI. Anch'io mi associo.

GIUGNI LATTARI JOLE. Anch'io, come calabrese, mi associo alle dichiarazioni del collega Reale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Grilli Antonio ed altri e Titomanlio Vittoria ed altri: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali (Testo modificato dal Senato) (94-99-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Grilli Antonio, Cruciani, Nicosia, Giugni Lattari Jole e Titomanlio Vit-

toria, Franceschini, Buzzi, Rampa, Borghi, Fabbri Francesco e Savio Emanuela: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali », n. 94-99-B, approvata in un testo unificato dalla nostra Commissione nella seduta del 18 marzo 1964 e successivamente modificata dal Senato nella seduta del 12 ottobre 1967.

Il relatore, onorevole Franceschini, ha difficoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Ritorna a noi dopo tre anni questa proposta di legge che fu inizialmente presentata, nella scorsa legislatura, dalla collega Titomanlio Vittoria e poi, fu ripresentata dalla stessa collega e dagli onorevoli Grilli, Cruciani, Nicosia ed altri, nella legislatura in corso.

Ritorna a noi con un lungo ritardo determinato soprattutto dalle difficoltà insorte sull'articolo 5, concernente il finanziamento dal testo unificato previsto. Dobbiamo dire, in merito, che gli emendamenti che sono stati apportati dall'altro ramo del Parlamento hanno solo un valore formale, eccettuato uno.

Infatti, il Senato ha operato sugli articoli la mutazione delle date ed ha aggiunto un comma con il quale si dispone che i vincitori del concorso non potranno, nel primo triennio di servizio, essere trasferiti a domanda.

Possiamo senz'altro accogliere il citato emendamento in quanto rappresenta la garanzia che non si approfitti del provvedimento per passare immediatamente nei ruoli ordinari senza prestare un servizio completo nelle scuole reggimentali.

All'articolo 3, sono stati apportati alcuni emendamenti formali, dei quali, quello apportato con l'introduzione di un comma aggiuntivo, è inteso a precisare che si esclude l'intervento determinante dell'autorità militare sia nell'esame dei soldati che hanno compiuto i corsi reggimentali che nella scelta degli insegnanti fra i maestri elementari della sede del presidio.

L'articolo 5, riguardante la copertura finanziaria, è stato profondamente mutato, essendo nel frattempo divenuta operante la legge concernente il piano di finanziamento della scuola.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento possa essere approvato.

Aggiungo la soddisfazione che, dopo molto tempo, sia stata resa giustizia e sia stata applicata una provvidenza utile e lodevole

per questa categoria di insegnanti. Ancora per molto tempo dovremo impiegare questi docenti, perché noi sappiamo che occorre far fronte anche al problema dell'analfabetismo di ritorno e a quello della incompletezza della preparazione culturale. Con soddisfazione, infine, debbo sottolineare l'opportunità della norma che consente agli insegnanti, cui è conferito il pieno criterio di cattedra, la possibilità di essere adibiti al servizio delle biblioteche reggimentali e dell'assistenza culturale ai giovani di leva.

GIUGNI LATTARI JOLE. Onorevoli colleghi! È stato così lungo l'iter di questa proposta di legge ed è così grande la soddisfazione di vedere finalmente varato il provvedimento che non ho osato presentare emendamenti che potrebbero ulteriormente ritardarne l'approvazione. Voglio però farmi portavoce della viva preoccupazione di quei giovani che non si troverebbero nelle condizioni previste dal provvedimento per beneficiare dello stesso. Cioè non maturerebbero i tre anni previsti oppure non si troverebbero in servizio nell'anno scolastico 1967-68, perché sottoposti a servizio di leva. Già in altra occasione, precisamente in sede di approvazione della graduatoria unica che sanciva il diritto alla uguaglianza tra uomo e donna, chiesi con un ordine del giorno accolto dal Governo (che promise di dare disposizioni in merito), che il servizio di leva fosse considerato a tutti gli effetti servizio scolastico.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei ricordare che la legge cui l'onorevole Giugni Lattari allude riguarda soltanto gli insegnanti elementari, perché solamente questi hanno la possibilità di essere inclusi in una graduatoria di incarichi e supplenze.

GIUGNI LATTARI JOLE. Questo mi sembra un caso analogo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora bisognerebbe stabilire che per tutti gli impiegati il servizio di leva vale come servizio effettivo prestato.

GIUGNI LATTARI JOLE. Lo abbiamo già stabilito per gli insegnanti elementari; ed io ritengo che sia simile a quello il caso degli insegnanti che prestano servizio nelle scuole reggimentali. In alcune scuole reggimentali del nord insegnano delle donne.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quello che vale per i concorsi generali vale anche in questo caso; cioè come servizio di incarico e sup-

pienza. Il decreto è valido per gli insegnanti elementari che si presentino a qualsiasi concorso, e, quindi, anche a questo per le scuole reggimentali.

GIUGNI LATTARI JOLE. La ringrazio, onorevole Sottosegretario, per la risposta che desideravo. Sono allora perfettamente tranquillizzata su questo punto, e mi compiaccio che possano beneficiare del decreto anche gli insegnanti che accedono alle scuole reggimentali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

L'VIII Commissione aveva approvato lo articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle province ove nell'anno scolastico 1963-64 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1° ottobre 1964 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole per militari, ai sensi dell'articolo 97 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, il ruolo organico dei maestri elementari nelle province ove nell'anno scolastico 1967-68 hanno funzionato le suddette scuole, è aumentato con decorrenza dal 1° ottobre 1968 di un numero di posti complessivamente non superiore a 600, in relazione alle esigenze delle medesime scuole.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

I posti di ruolo istituiti a norma dell'articolo 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli in-

segnanti non di ruolo che, alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle province sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportando qualifiche non inferiori a « buono », e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1963-1964.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 1830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 121.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

I posti di ruolo istituiti a norma dell'articolo 1 sono ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, da bandirsi all'entrata in vigore della presente legge, al quale sono ammessi gli insegnanti non di ruolo che, alla data del bando, abbiano prestato servizio nelle scuole reggimentali delle province sedi di concorso per non meno di tre anni scolastici riportando qualifiche non inferiori a « buono », e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1967-68.

Le prove di esame si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato con la legge 5 aprile 1950, n. 191.

I vincitori del concorso non potranno, nel primo triennio di servizio, essere trasferiti a domanda.

Gli onorevoli Bronzuto, Seroni e Levi Arian Giorgina propongono che al primo comma siano soppresse le parole « e che risultino in servizio nell'anno scolastico 1967-1968 ».

Questo emendamento non è proponibile, in quanto la nostra Commissione aveva già approvato questa proposizione, con la sola differenza degli anni, che erano riferiti all'anno scolastico 1963-64.

Gli stessi deputati propongono inoltre, di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Bronzuto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRONZUTO. A nostro parere, questo terzo comma, aggiunto dal Senato, peggiora il testo del provvedimento.

Il relatore, onorevole Franceschini, ha detto che questo comma costituisce una garanzia

per evitare che gli insegnanti, una volta vinto il concorso per prestare servizio presso le scuole militari, facciano poi domanda di trasferimento.

Io faccio, però, osservare che questa è una norma restrittiva che si introduce per questa sola categoria di insegnanti. Tutti gli insegnanti elementari, infatti, possono chiedere il trasferimento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo non è esatto. Esistono, infatti, norme particolari per le scuole speciali; ad esempio, gli insegnanti delle scuole carcerarie debbono attendere cinque anni.

BRONZUTO. Il punto più grave, però, è rappresentato dall'espressione « a domanda ». Infatti, mentre noi non permettiamo a questi insegnanti di presentare domanda per essere trasferiti finché non siano trascorsi tre anni, si consente, però, ad altri la facoltà di trasferirli, per cosiddette « esigenze di servizio ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è, però la garanzia dello stato giuridico. Il trasferimento per ragioni di servizio è disciplinato da determinate norme, per questi come per tutti gli altri insegnanti. Gli insegnanti, di cui si tratta, dunque, prima di tre anni, non possono presentare domanda di trasferimento; se, però, concorrono le condizioni previste dalla legge per il trasferimento, questo può avvenire.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Alle considerazioni espresse dal Sottosegretario Badaloni, desidero aggiungere che, sopprimere questo comma equivarrebbe ad eliminare una valvola di sicurezza posta a favore degli insegnanti stessi. Per queste ragioni, mi permetto di pregare l'onorevole Bronzuto di non insistere nel suo emendamento; tanto più che, se apportassimo delle modifiche al testo pervenuti, questo dovrebbe nuovamente essere rinviato al Senato. D'altra parte, esistono delle garanzie per gli insegnanti: quali i sindacati e l'esecutivo.

BRONZUTO. Effettivamente questo comma si presta ad una certa interpretazione. Se, tuttavia, esistono queste garanzie, io non insisto per la sua soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo approvato dal Senato, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Dopo l'espletamento del concorso i Provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse, annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, maestri del ruolo normale o soprannumerario, entro il limite complessivo dei posti istituiti a norma dell'articolo 1 ed osservando il normale orario di cattedra.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Dopo l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso di cui all'articolo precedente, i Provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse, annualmente, sentite le autorità militari e con il consenso degli interessati, maestri del ruolo normale o soprannumerario, entro il limite complessivo dei posti istituiti a norma dell'articolo 1 e con l'osservanza del normale orario di cattedra.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 101 e l'articolo 103 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

L'onorevole Bronzuto, unitamente ai deputati Seroni e Levi Arian Giorgina, propone di sopprimere le parole « sentite le autorità militari ». Questo emendamento non è però proponibile, in quanto questa espressione era già stata approvata dall'VIII Commissione.

BRONZUTO. In questo caso, non insisto nel mio emendamento.

Vorrei però far notare che esiste in questo articolo una certa incongruenza. Mentre, infatti, con l'ultimo comma del testo approvato dal Senato — su cui noi siamo perfettamente d'accordo — si sottrae alle autorità militari la discrezionalità che esse prima avevano, sia per quanto riguarda le commissioni d'esame, sia, e soprattutto, per quanto riguarda la scelta del personale insegnante, perché si intende stabilire che queste decisioni spettano alle autorità scolastiche, non si sopprime poi l'espressione « sentite le autorità militari », che costituisce una palese contraddizione con l'orientamento che abbiamo preso.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1967

FRANCESCHINI, *Relatore*. Poiché l'onorevole Bronzuto è entrato nel merito, vorrei leggergli le persuasive parole del relatore Donati a questo proposito:

« Particolarmente vivace è stata la discussione sulla proposta tendente a sopprimere dall'articolo 3 le parole "sentite le autorità militari". La maggioranza della Commissione, considerando doveroso sentire il parere delle autorità presso le quali funzionano le scuole, e notando che si tratta di parere non vincolante, poiché la legge attribuirebbe esclusivamente al Provveditore agli studi la assegnazione dei maestri del ruolo soprannumerario o normale alle scuole reggimentali, ha votato per il testo nella formula pervenuta dalla Camera dei deputati ».

C'è, quindi, un motivo sostanziale: l'osservazione che l'ultima parola spetta sempre, in ogni caso, alle autorità scolastiche.

In altra parte della sua bella relazione, il relatore Donati dice che questa collaborazione merita particolare considerazione e induce ad augurarsi che sia intensificato, oltre i limiti attuali il contributo delle Forze armate al miglioramento dell'istruzione generale e della formazione professionale dei giovani di leva. Questa osservazione — unita alla prima, di carattere sostanziale — credo che possa togliere ogni dubbio sull'interpretazione dell'espressione « sentite le autorità militari ».

BRONZUTO. Devo dire che non insisto nell'emendamento perché esso non è proponibile, e non tanto perché sia convinto dalle parole del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La VIII Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1964-65 e successivi si provvede mediante la soppressione del capitolo corrispondente al capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1963-64 e con l'attribuzione della relativa somma al capitolo corrispondente al capitolo 49 del medesimo stato di previsione; nonché con gli stanziamenti stabiliti per l'ampliamento degli organici della scuola elementare sui capitoli corrispondenti al predetto capitolo 49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, per lire 196.620.000 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967, e per lire 45.130.000 con gli stanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(È approvato).

TITOMANLIO VITTORIA. Signor Presidente, per dichiarazione di voto, vorrei esprimere alcune parole di compiacimento per la approvazione di questa proposta di legge, che ha la sua origine nella seconda legislatura, cioè fin dal 1953-58. In quel periodo, infatti, io presentai una proposta di legge che riguardava sia gli insegnanti delle scuole reggimentali che quelli delle scuole carcerarie. L'onorevole Badaloni ricorderà che venne effettuato uno stralcio della mia proposta di legge, per far passare le norme riguardanti le scuole carcerarie.

Ringrazio, quindi, non soltanto il relatore, i membri della Commissione, ed il Governo, ma in particolare l'onorevole Badaloni, che si è tanto adoperata per l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1967

primaria » (4115-ter-B) (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 7 |

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali del IV centenario della nascita di Claudio Monteverdi » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4485).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Grilli Antonio ed altri e Titomanlio Vittoria ed altri: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577,

concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali » (Modificato dal Senato) (94-99-B).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Franceschini, Fusaro, Giugni Lattari Jole, Grilli Antonio, Levi Arian Giorgina, Magri, Pitzalis, Racchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Scionti, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO